

# IL MICROFALLIMENTO IL SOVRAINDEBITAMENTO L.3/2012

Avv. Alberto Foggia



*Commento - Instant Book*

**lusOnDemand**.com

## **Microfallimento**

### **Il sovraindebitamento della persona fisica e del piccolo imprenditore**

**avv. Alberto Foggia**

[www.civile.it/procedura](http://www.civile.it/procedura)

**Sintesi e commento della Legge n. 3 del 27.1.2012**

**Gli Ebook di IusOnDemand sono:**

- Senza lucchetti, per uso personale
- Dal 2012 sono in formato .pdf .(a4) .mobi .epub se non diversamente specificato
- La fattura costituisce licenza e consente di **scaricare gli aggiornamenti gratuiti**
- La fattura puo' essere stampata e utilizzata
- Sul sito trovate le modalita' per contattare gli autori
- I testi non sono ufficiali e non costituiscono consulenza legale, ma informativi.
- **Gli aggiornamenti, se disponibili, vengono comunicati ai clienti.**

Il catalogo e' su [www.iusondemand.com/ebook](http://www.iusondemand.com/ebook) e si scaricano subito (v. online)

## L'autore

L'avv. Alberto Foggia cura dal 2004 la banca dati di diritto sportivo e dal 2006 la banca dati di procedura civile per IusOnDemand srl.

E' autore di ebook per avvocati e non, tra i quali:

su: <http://www.civile.it/procedura/store.php>

- Ricorso contro l'autovelox
- L'aggiornamento del canone locatizio
- Guida alla mediazione
- Opposizione tardiva a decreto ingiuntivo

su: <http://www.civile.it/sportivo/store.php>

- L'infortunio sugli sci e nelle settimane bianche
- Le intercettazioni nel procedimento ordinario e sportivo
- 6 Contratti di sponsorizzazione sportiva

Il suo stile di scrittura e' rigoroso e semplice, tipico di chi usa il web quotidianamente e sa che l'importante e' avere la spiegazione e non inutile contorno.

Ai commenti e alle sintesi aggiunge la documentazione di interessa.

Per contattare l'autore: [www.foggiamerico.com](http://www.foggiamerico.com)

## Indice

<a href="#">Introduzione</a>	7
<a href="#">Il sovraindebitamento</a>	9
<a href="#">Le imprese che possono ricorrere alla procedura di sovraindebitamento</a>	10
<a href="#">Le persone fisiche che possono ricorrere alla procedura di sovraindebitamento</a>	12
<a href="#">La verifica della fattibilita' della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti</a>	13
<a href="#">Il piano</a>	15
<a href="#">La proposta di accordo</a>	17
<a href="#">Il deposito della proposta ed il tribunale competente per territorio</a>	18
<a href="#">La competenza interna dell'ufficio del tribunale</a>	19
<a href="#">Il procedimento</a>	20
<a href="#">L'accordo sulla proposta</a>	23
<a href="#">L'omologazione dell'accordo</a>	24
<a href="#">L'esecuzione dell'accordo</a>	26
<a href="#">L'impugnazione e la risoluzione dell'accordo</a>	28
<a href="#">Gli organismi di composizione della crisi</a>	29
<a href="#">Le Sanzioni</a>	32
<a href="#">Conclusioni</a>	34
<a href="#">Allegati</a>	35
<a href="#">Link utili sulla legge n. 3 del 27.1.2012</a>	35
<a href="#">Link utili sul decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 non convertito</a>	35
<a href="#">LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3</a>	37
<a href="#">Capo I MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE</a>	37
<a href="#">Art. 1 Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108</a>	37
<a href="#">Art. 2 Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44</a>	40
<a href="#">Art. 3 Modifica all'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296</a>	42
<a href="#">Art. 4 Modifiche all'articolo 629 del codice penale</a>	43
<a href="#">Art. 5 Modifica all'articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163</a>	43
<a href="#">Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO</a>	43
<a href="#">Art. 6 Finalita'</a>	43
<a href="#">Art. 7 Presupposti di ammissibilita'</a>	44
<a href="#">Art. 8 Contenuto dell'accordo</a>	44
<a href="#">Art. 9 Deposito della proposta di accordo</a>	45
<a href="#">Art. 10 Procedimento</a>	46
<a href="#">Art. 11 Raggiungimento dell'accordo</a>	47
<a href="#">Art. 12 Omologazione dell'accordo</a>	47
<a href="#">Art. 13 Esecuzione dell'accordo</a>	48
<a href="#">Art. 14 Impugnazione e risoluzione dell'accordo</a>	49
<a href="#">Art. 15 Organismi di composizione della crisi</a>	50
<a href="#">Art. 16 Iscrizione nel registro</a>	51
<a href="#">Art. 17 Compiti dell'organismo di composizione della crisi</a>	51
<a href="#">Art. 18 Accesso alle banche dati pubbliche</a>	51
<a href="#">Art. 19 Sanzioni</a>	52
<a href="#">Art. 20 Disposizioni transitorie e finali</a>	53

<a href="#">Capo III ENTRATA IN VIGORE</a> .....	54
<a href="#">Art. 21 Entrata in vigore</a> .....	54

## **Introduzione**

La situazione di congiuntura economica che ha colpito e penalizzato sia le famiglie che i piccoli imprenditori nostrani ha probabilmente contribuito a determinare il nostro legislatore a dare vita ad una procedura, nuova per il nostro Paese, che consente di raggruppare e definire tutte le pretese dei creditori, evitando gravosi oneri (sia in termini di tempi che di costi quanto a carico dei debitori che dei creditori) attualmente rappresentati dalla necessità di ricorrere a singole procedure per il recupero forzoso del credito.

La composizione della crisi da sovraindebitamento è infatti rivolta a risolvere le crisi di liquidità del singolo debitore, ovvero di famiglie e imprese non assoggettabili alle procedure concorsuali.

Tale procedura, modellata sul concordato fallimentare (art. 160 e segg. L.F.) e sull'accordo di ristrutturazione (art. 182 bis e segg. L.F.), segue l'esempio di altri paesi europei (Francia, Inghilterra, Germania). Il suo iter di approvazione, piuttosto tortuoso e travagliato, è approdato alla legge n. 3 del 27 gennaio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio dello stesso anno. Tale normativa, che inizialmente sembrava dover essere consistentemente integrata e modificata dal decreto-legge n. 212/2011 anche con l'introduzione delle nuove figure della liquidazione del patrimonio e della esdebitazione, in sede di conversione in legge del decreto-legge suindicato è stata invece lasciata invariata.

Pertanto ad oggi l'unica procedura di sovraindebitamento a cui possono ricorrere piccoli imprenditori, e non solo, è quella regolamentata dalla legge n. 3/2012, in vigore dal prossimo 29 febbraio, di cui ci occupiamo.

[Torna all'indice](#)



### *Il sovraindebitamento*

Il sovraindebitamento è definito dall'art. 6 della legge in questione come "una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni". Da tale definizione – che richiama il concetto di "stato di crisi dell'imprenditore" di cui all'art. 160 L.F. e di insolvenza ex art. 5 L.F. – si deduce che la situazione di sovraindebitamento non deve essere meramente transitoria, ma concretarsi nella mancanza, protratta nel tempo, delle risorse economiche necessarie per far fronte agli impegni assunti.

[Torna all'indice](#)

### *Le imprese che possono ricorrere alla procedura di sovraindebitamento*

Possono ricorrere a tale procedura solo gli imprenditori commerciali che non sono assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, ovvero al fallimento, al concordato fallimentare, all'amministrazione controllata ed alla liquidazione coatta amministrativa.

A proposito del fallimento è utile osservare che per non esservi sottoposto il debitore deve dimostrare, ex art. 1 L.F. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e succ. modif.), di avere il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

- **a)-** aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
- **b)-** aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
- **c)-** avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Attenzione però: l'imprenditore, se supera la soglia anche di uno solo dei sopra indicati parametri, non può ricorrere al procedimento in questione.

Fermo restando quanto sopra, la procedura di composizione della crisi è preclusa a quegli imprenditori che vi abbiano già fatto ricorso nei precedenti tre anni.

Non è pacifico se possano beneficiare di tale procedura anche gli imprenditori agricoli, essendo loro riservati gli strumenti di cui all'art. 182 bis della Legge Fallimentare (Accordi di ristrutturazione). Infatti, mentre nel primo testo licenziato dal Senato durante l'iter di conversione del decreto-legge n. 212/2011 – poi, come sopra detto, totalmente cancellato – era stato precisato che tale procedimento era esteso anche agli imprenditori agricoli, nulla in proposito è menzionato nella legge in questione. Sul punto si attende quindi l'intervento del legislatore o, comunque, la giurisprudenza che si formerà.

*Torna all'indice*

*Le persone fisiche che possono ricorrere alla procedura di sovraindebitamento*

Ogni persona fisica può ricorrere a tale procedura. Tra essi anche coloro che non siano percettori di reddito o titolari di beni mobili o immobili purchè, in tal caso, si avvalgano di un garante.

L'unico limite è rappresentato, come per gli imprenditori, per i debitori "recidivi": tale strumento gli è precluso se vi abbiano già fatto ricorso nei precedenti tre anni.

[Torna all'indice](#)

### ***La verifica della fattibilita' della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti***

Il primo fondamentale presupposto per poter ricorrere a tale procedura è costituito dalla redazione di una proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che deve assicurare il regolare pagamento dei creditori “estranei” all'accordo stesso, compreso l'integrale regolamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non vi abbiano rinunciato, anche parzialmente. Ciò avviene tramite l'ausilio degli organismi di composizione della crisi con sede nel circondario del Tribunale competente. Tali organismi – figure da assimilare a quelle dei curatori fallimentari – assumono una posizione centrale nel procedimento in quanto coadiuvano il debitore per tutto il suo iter.

Il debitore interessato **persona fisica** dovrà rivolgersi ad un organismo di composizione della crisi con sede nel circondario del Tribunale del luogo in cui ha la residenza munito di:

- **a)-** elenco dei suoi creditori e indicazione delle somme ad essi dovute;
- **b)-** specifica dei beni di sua proprietà e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- **c)-** dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- **d)-** elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia;
- **e)-** certificato di stato di famiglia.

Il debitore interessato **persona giuridica** dovrà, invece, rivolgersi ad un organismo di composizione della crisi con sede nel circondario del Tribunale del luogo in cui ha la sede munito di:

- **a)**- elenco dei suoi creditori e indicazione delle somme ad essi dovute;
- **b)**- specifica dei beni di sua proprietà e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- **c)**- dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
- **d)**- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia;
- **e)**- certificato di stato di famiglia.
- **f)**- scritture contabili degli ultimi tre esercizi.

Spetterà poi all'organismo incaricato verificare la fattibilità del piano tramite una relazione tecnica (completa ed esaustiva) nella quale specificare la capacità del debitore di far fronte all'accordo. A tal fine è opportuno che l'organismo accerti la pendenza di eventuali procedure esecutive (mobiliari, immobiliari o presso terzi), e/o procedure concorsuali, e/o giudizi che abbiano ad oggetto debiti o crediti.

[Torna all'indice](#)

### *Il piano*

Il piano deve prevedere l'indicazione delle scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi (per raggruppare i creditori a cui offrire il medesimo trattamento), le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per la (se occorrente) liquidazione dei beni (mobili, immobili, partecipazioni, ecc.).

Fermo restando che per la soddisfazione dei crediti possono essere utilizzati anche beni sottoposti a pignoramento, il piano può anche ipotizzare l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

Lo stesso piano poi può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori "estranei" (ovvero quelli che potrebbero non aderire al piano) quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

- **a)**- il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;
- **b)**- la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili, da individuarsi in quelli indicati nell'art. 545 c.p.c.-

Evidentemente non sarà agevole per gli organismi stabilire in via anticipata quali potranno essere i creditori "estranei" che non aderiranno al piano e, quindi, fissare la

somma o, meglio, la percentuale dei crediti da regolare per intero. Cautelativamente la percentuale non dovrebbe comunque attestarsi al di sotto del 20%.

[Torna all'indice](#)



### *La proposta di accordo*

La proposta di accordo – redatta sulla base del piano di cui sopra – può prevedere anche la cessione di crediti futuri e, nel caso in cui i beni ed i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, deve essere sottoscritta anche da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.

Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari. Il che comporta una parziale limitazione del debitore, per tutto il periodo di durata dell'accordo, al ricorso agli strumenti creditizi.

Con tale proposta il debitore è libero di offrire ad esempio il parziale o rateale adempimento dei propri debiti, come la rideterminazione o l'abbattimento degli interessi maturati o convenzionalmente convenuti.

In analogia con quanto disposto dall'art. 142 della L.F. riteniamo che le obbligazioni correlate al mantenimento ed agli alimenti non possano essere rinegoziate nella procedura, al pari dei crediti di coloro che non aderiscono all'accordo (i creditori "estranei").

[Torna all'indice](#)

### *Il deposito della proposta ed il tribunale competente per territorio*

La proposta di accordo è depositata presso il Tribunale del luogo di residenza o sede del debitore. Unitamente alla proposta il **debitore persona fisica** deve depositare l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare in uno al certificato di stato di famiglia.

Il **debitore che svolge attività d'impresa**, oltre a quanto sopra deve depositare le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

In applicazione del principio generale del sistema concorsuale, per il debitore imprenditore dovrebbe valere come criterio principale di competenza territoriale la sede (principale) della sua impresa, anziché la sua residenza.

[Torna all'indice](#)

### *La competenza interna dell'ufficio del tribunale*

Nel silenzio della legge, la competenza interna all'ufficio sembrerebbe spettare al Tribunale Fallimentare. Ciò si ricava dalla stessa connotazione di concorsualità della procedura il cui modello, appunto, come indicato nell'introduzione, ha preso spunto in parte dal concordato preventivo e, per altra parte, dagli accordi di ristrutturazione.

[Torna all'indice](#)

### *Il procedimento*

Il Giudice – che decide in composizione monocratica secondo il rito camerale (art. 737 e segg. c.p.c.) –, accertata l'ammissibilità, la completezza della documentazione (che, occorrendo, potrebbe far integrare entro un termine determinato in analogia al disposto di cui all'art. 162 L.F.) e la fattibilità della proposta (in proposito non sembra che al Giudice siano conferiti particolari poteri istruttori se non nei limiti delle eventuali contestazioni che possano essere sollevate in seguito nel procedimento camerale), fissa prontamente **con decreto** un'udienza disponendo che essa, unitamente alla proposta ai creditori, venga effettuata presso le rispettive residenze o sedi legali anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata.

Tale decreto contiene anche l'avvertimento che all'udienza fissata, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, il Tribunale disporrà che, per non oltre centoventi giorni, non potranno essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, nè disposti sequestri conservativi, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, dai creditori aventi titolo o causa anteriore; con l'ulteriore avviso che la sospensione non opererà nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

Con lo stesso decreto il giudice dispone pure idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto che, per il debitore che svolge attività d'impresa, è rappresentata anche dalla pubblicità in apposita sezione del registro delle imprese.

Anche se la legge tace in merito, si deve ritenere che spetti al giudice, con il decreto di cui sopra col quale pronuncia l'inibitoria, fissare un termine (preferibilmente breve così da non sfiorare i centoventi giorni) ai fini dell'accettazione (o meno) della proposta da parte dei creditori.

**All'udienza** – in cui non sembrerebbe previsto l'intervento del Pubblico Ministero malgrado il disposto dell'art. 70, ultimo comma, c.p.c. – il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori (nel qual caso il procedimento dovrebbe fermarsi con inevitabile applicazione delle sanzioni di cui parleremo in proseguo a carico del responsabile), dispone che – come già anticipato – per non oltre centoventi giorni, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi, nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con la sola eccezione per i titolari di crediti impignorabili.

Durante questo periodo le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

Le procedure esecutive individuali possono essere sospese per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.

**Il decreto può essere reclamato** allo stesso Tribunale in composizione collegiale.

Poiché il decreto in questione è provvisorio, essendo destinato ad essere assorbito dal decreto di omologazione o reso inefficace dal diniego di omologazione, deve escludersi il ricorso in Cassazione. *Torna all'indice*

### *L'accordo sulla proposta*

L'accettazione (o il rifiuto) della proposta – tramite dichiarazione sottoscritta – deve pervenire, per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi.

Poiché la legge de qua (art. 11) fa riferimento all'accettazione della proposta “come eventualmente modificata”, si deve supporre che essa sia modificabile fino all'udienza.

L'accordo è raggiunto se i creditori aderenti (i quali, tra loro, hanno pari diritti) rappresentano almeno il 70% dei crediti totali.

[Torna all'indice](#)

### *L'omologazione dell'accordo*

Il procedimento può concludersi come segue.

- **a)- Se non viene raggiunto il numero sufficiente di adesioni** (pari almeno, come sopra detto, al 70% dei crediti) il giudice – al quale l'organismo ha presentato la relazione sui consensi ricevuti – dichiara improcedibile la proposta di accordo con conseguente caducazione dell'inibitoria.
- **b)- Se, invece, il numero viene raggiunto**, l'organismo trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui sopra. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, ogni creditore potrà sollevare le eventuali ritenute contestazioni. Dopodichè, l'organismo di composizione della crisi rimette al giudice la relazione, allegando le eventuali contestazioni ricevute, nonchè un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Il giudice – il quale procede con rito camerale –, verificato che l'accordo raggiunto non è idoneo ad assicurare il pagamento dei creditori "estranei" e risolta ogni altra contestazione, nega l'omologa.

Se, invece, ritiene che tale accordo abbia i requisiti di legge, lo omologa e ne assicura adeguata pubblicità.

La forma dei provvedimenti (omologa o suo diniego) è quella del decreto reclamabile dinanzi al Collegio ex art. 737 e segg. c.p.c.-



L'omologa rende efficace l'accordo formatosi fra il debitore ed i creditori aderenti, mentre rispetto ai creditori "estranei" (cioè di coloro che non hanno aderito) essa produce un riscadenziamento obbligatorio fino ad un massimo di un anno, ma sancisce anche il diritto all'integrale pagamento.

L'omologazione non ha invece alcun effetto sui diritti che i creditori vantano nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso, fermo restando la posizione del garante che assume gli impegni della proposta di composizione della crisi.

L'accordo – che non determina la novazione delle obbligazione, salvo che sia diversamente stabilito (art. 1230 c.c.) – è revocato d'ufficio dal giudice con decreto, reclamabile ai sensi dell'art. 739 c.p.c., se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Per un periodo non superiore ad un anno rispetto alla data dell'omologazione, l'accordo conserva gli effetti di salvaguardia sul patrimonio del debitore, ovvero l'impossibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive, di effettuare sequestri conservativi e di costituire diritti di prelazione. Tali effetti vengono però meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento – il cui accertamento è richiesto al Tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio – dei creditori "estranei".

[Torna all'indice](#)

### *L'esecuzione dell'accordo*

Nel corso di tutta la procedura di sovraindebitamento il debitore mantiene l'amministrazione dei propri beni e può proporsi come soggetto incaricato di eseguire l'accordo, ammenochè per la soddisfazione dei crediti non siano utilizzati beni sottoposti a pignoramento o ciò sia escluso dall'accordo stesso; in tali casi il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore – nel rispetto dei limiti di cui all'art. 28 L.F. – che dispone in via esclusiva degli stessi beni e delle somme incassate.

Il giudice, sentito il liquidatore (o il debitore se a tanto preposto) e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori "estranei", autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.

Lo stesso giudice, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi, può (con decreto motivato) sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo.

Il patrimonio del debitore è comunque sottoposto ad un vincolo di destinazione, tanto che sia gli atti dispositivi che i pagamenti effettuati sono nulli se posti in essere in violazione dell'accordo.

Competente a vigilare sull'esatto adempimento dell'accordo (sia che si occupi dell'esecuzione dell'accordo il debitore stesso che il liquidatore) è l'organismo di composizione della crisi che ha anche il compito di tentare una definizione amichevole delle eventuali controversie che dovessero sorgere durante la fase di esecuzione dell'accordo, comunicando ai creditori eventuali irregolarità.

Sulle contestazioni che hanno ad oggetto violazioni di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi, decide il giudice investito della procedura.

[Torna all'indice](#)

### *L'impugnazione e la risoluzione dell'accordo*

L'accordo può essere annullato dal Tribunale su istanza di ciascun creditore ed in contraddittorio col debitore quando quest'ultimo:

- **a)**- ha dolosamente aumentato o diminuito il passivo;
- **b)**- ha sottratto o dissimulato una parte rilevante dell'attivo;
- **c)**- ha dolosamente simulato attività inesistenti.

L'accordo può, invece, essere risolto dal Tribunale su istanza di ciascun creditore (a pena di decadenza entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo) quando il debitore:

- **a)**- non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo;
- **b)**- non costituisce le garanzie promesse;
- **c)**- l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni a lui non imputabili.

Nelle ipotesi di cui sopra – per le quali sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi in buona fede –, il Tribunale provvede in composizione monocratica secondo il procedimento di cui all'art. 737 e segg. c.p.c.-

[Torna all'indice](#)

### ***Gli organismi di composizione della crisi***

Gli organismi di composizione della crisi costituiscono uno strumento indispensabile per il debitore e per la procedura stessa. Essi hanno i compiti essenziali di assumere ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione ed all'esecuzione dello stesso, di verificare la veridicità dei dati contenuti nella proposta di accordo e nei documenti allegati, di attestare la fattibilità del piano.

Tali compiti per il momento possono essere espletati anche da un notaio o da uno dei professionisti in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e succ. modif. (nominati dal Presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato), ovvero di:

- **a)-** avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
- **b)-** studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
- **c)-** coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti sentenza dichiarativa di fallimento.

Pertanto, lo stesso soggetto (che sia un membro dell'organismo di composizione della crisi o un notaio, o un professionista tra quelli indicati nell'art. 28 L.F.) riunisce in sé funzioni di tutela tanto del debitore che dei creditori, rappresentando anche un importante ausilio per il giudice.

Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui sopra gli organismi (o il notaio o i professionisti), previa autorizzazione del giudice, o il giudice stesso, possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie e nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche nel rispetto della normativa in materia anche riguardo al loro trattamento, conservazione, sicurezza, e distruzione.

Detti organismi saranno individuati sulla base di un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia le cui modalità e criteri di iscrizione (come del resto la formazione dell'elenco, la sua revisione, iscrizione, sospensione, cancellazione, e l'indicazione delle indennità (e tariffe per professionisti e notai) a carico di coloro che ricorrono alla procedura) verranno indicati e specificati con regolamento ad hoc da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il 29 maggio del corrente anno.

Saranno iscritti nel registro suindicato, a semplice domanda, gli organismi di composizione della crisi costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e succ. modif., il segretariato sociale costituito ai sensi dell'art. 22, comma 4, lett. a), della legge 8 novembre

2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai.

Gli organismi saranno onerati del deposito, in uno alla domanda di iscrizione nel registro, del proprio regolamento di procedura di cui dovranno poi comunicare eventuali variazioni.

[Torna all'indice](#)

## *Le Sanzioni*

A carico sia del debitore che dell'organismo di composizione della crisi (e del notaio e dei professionisti di cui all'art. 28 della L.F.) sono previste le sanzioni di cui appresso.

Il **debitore**, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 1.000 a euro 50.000 quando:

- **a)**- al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi o di liquidazione, aumenta o diminuisce il passivo, o sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo, o dolosamente simula attività inesistenti;
- **b)**- sempre al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi o di liquidazione, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria, o la propria documentazione contabile;
- **c)**- nel corso della procedura di sovraindebitamento, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il pagamento dei creditori "estranei";
- **d)**- dopo il deposito della proposta di accordo e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
- **e)**- intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.



Il **componente dell'organismo di composizione della crisi** è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.000 a euro 50.000 euro nei casi in cui:

- **a)-** rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore o in merito alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati;
- **b)-** cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

[Torna all'indice](#)

## **Conclusioni**

Non a caso, proprio nel momento storico in cui una forte recessione, che può definirsi senza esagerazione di carattere continentale, ha colpito ed attanaglia il nostro Paese vede la luce, per la prima volta nel nostro ordinamento, una possibilità di soluzione concordata della crisi anche per le singole persone fisiche e per i piccoli imprenditori che non sono soggetti alle consuete procedure concorsuali.

Questo nuovo istituto consentirà, come auspichiamo – tramite la procedura che abbiamo in precedenza indicato –, una ripartenza non solo nella realtà economica per il piccolo imprenditore che voglia comunque continuare nel suo lavoro ma anche, nella vita di tutti i giorni, per il *quidam de populo* che era stato schiacciato dai debiti assunti via via per il mantenimento suo e della sua famiglia.

La complessità – e soprattutto le novità – della materia renderanno inevitabili interpretazioni ed aggiustamenti giurisprudenziali e dottrinari, ma non potevamo esimerci, sia pure in questo tempo limitatissimo che il susseguirsi delle proposte e delle norme ci ha concesso, di dare il nostro contributo per una prima presa di contatto con queste novità seguendo quel profilo pratico-illustrativo ritenuto necessario per una più efficace comprensione della norma.

[Torna all'indice](#)

## *Allegati*

### **Link utili sulla legge n. 3 del 27.1.2012**

- Servizio Biblioteca 7 (22 aprile 2009) Composizione delle crisi da sovraindebitamento in Francia e Germania. (A. C. 2364)
- Servizio Bilancio dello Stato 61 (12 novembre 2009) AC 2364 - Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento
- Servizio Studi 125 (11 novembre 2009) Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento - A.C. 2364
- Servizio Studi 153/0 (22 aprile 2009) Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento - A.C. 2364 - Elementi per l'istruttoria legislativa
- Servizio Studi 153 (22 aprile 2009) Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento - A.C. 2364 - Schede di lettura e riferimenti normativi
- Servizio Studi 153/1 (7 aprile 2011) Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento - A.C. 2364 e abb.-A - Sintesi del contenuto del testo base

### **Link utili sul decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212 non convertito**

Non convertito nella parte relativa al sovraindebitamento.

**[Dossier: Disegno di legge A.S. n. 3075 "Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile"](#)** (267 KB)

V. anche: <http://nuovo.camera.it/126?>

[action=submit&leg=16&pdl=4933&stralcio=&navette=&cerca=cerca](http://nuovo.camera.it/126?action=submit&leg=16&pdl=4933&stralcio=&navette=&cerca=cerca)

- Servizio Studi 141 (8 febbraio 2012) Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile - D.L. 212/2011 - A.C. n. 4933 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

- Servizio Bilancio dello Stato **375** (14 febbraio 2012) (AC 4933) DL 212/2011  
Disposizioni urgenti in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile
- Servizio Studi **591/0** (7 febbraio 2012) Composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile - D.L. 212/2011 A.C. 4933 - Elementi per l'istruttoria legislativa
- Servizio Studi **591** (7 febbraio 2012) Composizione delle crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile - D.L. 212/2011 A.C. 4933 - Schede di lettura

[Torna all'indice](#)

### **LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3**

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

G.U. 27.1.2012

### **Capo I MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE**

#### **Art. 1 Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108**

1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 e' consentita anche in favore dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale. Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato e' ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale non puo' far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attivita' sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui al comma 5»;

b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Il mutuo puo' essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime»;

c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «data» sono inserite le seguenti: «di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data»;

d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non puo' essere consentita e, ove sia stata disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti»;

e) al comma 9, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:

«a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione;

a-bis) quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129,

comma 1, del codice di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari».

2. All'articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108 del 1996, le parole da: «rappresentanti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. E' previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. La partecipazione alla commissione e' a titolo gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parita' di voti prevale quello del presidente».

3. All'articolo 16, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996, le parole da: «con l'arresto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a quattro anni».

4. All'articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996, dopo il comma 6-bis e' aggiunto il seguente:

«6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, e' consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a piu' protesti, purché compresi nello spazio temporale di un triennio».

[Torna all'indice](#)

## **Art. 2 Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44**

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. L'elargizione e' concessa agli esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attivita' esercitata»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, l'elargizione e' consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, ne' sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non e' consentita e, ove sia stata disposta, e' sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attivita' sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalita' di cui all'articolo 15. Il ricavato netto e'



per la meta' acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua meta' deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento»;

b) dopo l'articolo 18-bis e' inserito il seguente:

«Art. 18-ter (Sostegno degli enti locali alle attivita' economiche a fini antiestorsivi). - 1. Al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attivita' economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli enti locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati ai fini del patto di stabilita' interno, a carico dei propri bilanci»;

c) all'articolo 19, comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

«d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno su designazione degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi. Il Ministro dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, determina con proprio decreto i criteri per l'individuazione della maggiore rappresentativita'»;

d) all'articolo 20:

1) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini

in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di piu' procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, e' competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente»;

2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto.

7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo».

[Torna all'indice](#)

### **Art. 3 Modifica all'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296**

1. All'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315, per i quali permangono i vincoli di destinazione previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108».

[Torna all'indice](#)

## **Art. 4 Modifiche all'articolo 629 del codice penale**

1. All'articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 4.000»;

b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 15.000».

[Torna all'indice](#)

## **Art. 5 Modifica all'articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163**

1. All'articolo 135, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in giudicato» sono inserite le seguenti: «per reati di usura, riciclaggio nonche'».

[Torna all'indice](#)

## **Capo II PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

### **Art. 6 Finalita'**

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne' assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, e' consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo.

2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonche' la definitiva incapacita' del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

[Torna all'indice](#)

## **Art. 7 Presupposti di ammissibilita'**

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento puo' proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalita' di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalita' per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano puo' anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

2. La proposta e' ammissibile quando il debitore:

a) non e' assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.

[Torna all'indice](#)

## **Art. 8 Contenuto dell'accordo**

1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri.

2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilita' del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o piu' terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilita' dell'accordo.

3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.

4. Il piano puo' prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

- a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine;
- b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi;
- c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

[Torna all'indice](#)

## **Art. 9 Deposito della proposta di accordo**

1. La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore.

2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

3. Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformita' all'originale.

[Torna all'indice](#)

## **Art. 10 Procedimento**

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli puo' adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicita' della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attivita' d'impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.
3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.
4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

[Torna all'indice](#)

## **Art. 11 Raggiungimento dell'accordo**

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata.
2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, e' necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 70 per cento dei crediti.
3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.
5. L'accordo e' revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

[Torna all'indice](#)

## **Art. 12 Omologazione dell'accordo**

1. Se l'accordo e' raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonche' un'attestazione definitiva sulla fattibilita' del piano.
2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, verificata l'idoneita' ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra

contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore ad un anno, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 3.

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei e' chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

[Torna all'indice](#)

## **Art. 13 Esecuzione dell'accordo**

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficolta' insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarita'. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.



3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformita' dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilita' di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonche' di ogni altro vincolo.

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.

[Torna all'indice](#)

## **Art. 14 Impugnazione e risoluzione dell'accordo**

1. L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attivita' inesistenti. Non e' ammessa alcuna altra azione di annullamento.

2. Se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore puo' chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.

3. Il ricorso per la risoluzione e' proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

[Torna all'indice](#)

## **Art. 15 Organismi di composizione della crisi**

1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalita' deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalita' di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono disciplinate, altresì, la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione delle indennita' spettanti agli organismi di cui al comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.
5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o indennita' a qualsiasi titolo corrisposti.
6. Le attivita' degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

[Torna all'indice](#)

## **Art. 16 Iscrizione nel registro**

1. Gli organismi di cui all'articolo 15, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni.

[Torna all'indice](#)

## **Art. 17 Compiti dell'organismo di composizione della crisi**

1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento, e collabora con il debitore e con i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.

2. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

3. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dal presente capo.

[Torna all'indice](#)

## **Art. 18 Accesso alle banche dati pubbliche**

1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di cui all'articolo 15 possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre

banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilita' e puntualita' nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

2. I dati personali acquisiti per le finalita' di cui al comma 1 possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione e' data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

[Torna all'indice](#)

## **Art. 19 Sanzioni**

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attivita' inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei;

d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

[Torna all'indice](#)

## **Art. 20 Disposizioni transitorie e finali**

1. Con uno o più decreti, il Ministro della giustizia stabilisce, anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 sono svolti in via esclusiva dai medesimi.

2. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere anche svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in

considerazione del valore della procedura e delle finalita' sociali della medesima, le tariffe applicabili all'attivita' svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

3. Il professionista di cui al comma 2 e' equiparato, anche agli effetti penali, al componente dell'organismo di composizione della crisi.

4. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

[Torna all'indice](#)

### **Capo III ENTRATA IN VIGORE**

#### **Art. 21 Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 gennaio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

[Torna all'indice](#)